Martedi' 26/11/2024

Le Sezioni Unite di Cassazione sul potere di autotutela tributaria

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Sentenza n. 30051 del 21 novembre 2024 le Sezioni Unite Civili di Cassazione si sono espresse in materia di potere di autotutela tributaria, affermando i seguenti principi di diritto:
Â«In tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, le cui forme e modalitÃ sono disciplinate dallâ€™art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994, conv. nella legge n. 656 del 1994 e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, di attuazione, e, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies, legge n. 212 del 2000, trae fondamento, al pari della potestÃ impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dellâ€™interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, lâ€™Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per lâ€™accertamento previsto per il singolo tributo e sullâ€™atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, puÃ² legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, lâ€™atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesaÂ».
Â«In tema di accertamento tributario, lâ€™autotutela sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, si differenzia, strutturalmente e funzionalmente, dallâ€™accertamento integrativo, previsto dagli artt. 43, quarto comma (ora terzo), d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, che pure comporta lâ€™emissione di un nuovo atto per una ulteriore pretesa in aggiunta a quella originaria, posto che, nel primo caso, la valutazione investe lâ€™atto originario che, in quanto viziato, viene annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi giÃ considerati, mentre, nel secondo, il precedente atto Ã¨ valido e ad esso ne viene affiancato un altro, contenente una pretesa aggiuntiva per il medesimo tributo e periodo dâ€™imposta, non ponendosi, neppure in astratto, lâ€™esigenza di una rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in base ai quali il primo atto Ã¨ stato emesso; ne consegue che il requisito della â€œsopravvenuta conoscenza di nuovi elementiâ€• non si applica per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva ancorchÃ© fonte di una maggiore imposizioneÂ».
Â«In caso di autotutela tributaria sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, il legittimo affidamento del contribuente non Ã¨ integrato dalla mera esistenza del precedente atto viziato ovvero dallâ€™errata valutazione delle circostanze poste a suo fondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacitÃ contributiva in forza degli artt. 2 e 53 Cost.; puÃ², per contro, assumere rilievo, ai fini della configurabilitÃ del legittimo affidamento, lâ€™esistenza di specifiche indicazioni erronee o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte dellâ€™agenzia fiscale anteriormente allâ€™adozione dellâ€™atto illegittimo qualora le somme pretese siano state compiutamente versate e ricorrano ragioni di certezza e stabilitÃ Â».

https://www.cortedicassazione.it